

Delibera n. 43/2021

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 9/2021 nei confronti di Flixbus Italia S.r.l. per la violazione degli articoli 19, paragrafo 1, 21, lett. a) e b), e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 25 marzo 2021

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 181/2011);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell'Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 9/2021, del 27 gennaio 2021, notificata in pari data (nota prot. ART n. 1123/2021), con la quale, a seguito di reclamo all'Autorità, prot. ART 3941/2020 del 9 marzo 2020, è stato avviato un procedimento ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 169 del 2014, nei confronti di Flixbus Italia S.r.l. (di seguito anche: Società o Flixbus), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 21, lett. a) e b), e dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011; la medesima delibera al punto 7 del dispositivo ha ammesso, ai sensi

dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei 23 passeggeri per un totale di euro 6.900,00 (seimilanovecento/00) per la violazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1; di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei 23 passeggeri per un totale di euro 6.900,00 (seimilanovecento/00) per la violazione di cui all'articolo 21 lett. a); di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei 7 passeggeri per un totale euro 2.100,00 (duemilacento/00) per la violazione di cui all'articolo 21, lett. b) e di euro 500,00 (cinquecento/00) per la violazione di cui all'articolo 27, del medesimo Regolamento (UE) n. 181/2011;

VISTA la nota acquisita al prot. ART 1137/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale il reclamante ha precisato *“di avere comunicato il 18/11/2020, alla scrivente Autorità di regolazione dei trasporti, che la società Flixbus Italia S.r.l. ha provveduto al versamento di € 100, 00 a titolo di risarcimento.”*;

VISTA la nota prot. n. 1661/2021, del 5 febbraio 2021, con la quale l'Autorità ha accolto per gli effetti di cui al punto n. 8 della delibera n. 9/2021, del 27 gennaio 2021, l'istanza di partecipazione al procedimento del Comitato Regionale per la Sicilia dell'Unione Nazionale Consumatori (acquisita al prot. ART n. 1341/2021, del 1° febbraio 2021);

RILEVATO che la Società si avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta;

RILEVATO che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare degli importi previsti, con riferimento alla violazione del Regolamento (UE) n. 181/2011 di cui: all'articolo 19, paragrafo 1, per l'importo di euro 6.900,00 (seimilanovecento/00); all'articolo 21 lett. a), per l'importo di euro 6.900,00 (seimilanovecento/00); all'articolo 21, lett. b), per l'importo di euro 2.100,00 (duemilacento/00); all'articolo 27, per l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00), e così per un totale di euro 16.400,00 (sedecimilaquattrocento/00);

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 9/2021;

Su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. n. 9/2021, del 27 gennaio 2021, nei confronti di Flixbus Italia S.r.l., con riferimento alla violazione degli articoli 19, paragrafo 1, 21, lett. a) e b), e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 16.400,00 (sedicimilaquattrocento/00);

2. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Flixbus Italia S.r.l., comunicata al reclamante ed al Comitato Regionale per la Sicilia dell'Unione Nazionale Consumatori, in qualità di partecipante al procedimento, ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 25 marzo 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)